



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE.UFF.III/5681/C2

Venezia, 12 aprile 2011

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
Scuole e Istituti di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali
Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Oggetto: Contratto Integrativo Regionale 20.11.2009- Permessi per il diritto allo studio anno solare 2011-
Risposte a quesiti.

In risposta ad alcuni quesiti concernenti la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2011, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Concessione permessi per i corsi on line (corsi a distanza) – Art. 10, comma 10 C.I.R. 20.11.2009

I permessi possono essere accordati, come prevede l'art. 10, comma 10 del C.I.R. indicato in oggetto, solo qualora la piattaforma comunicata dall'ente formativo ne preveda l'erogazione solo con modalità interattiva e solo durante l'orario di servizio, senza cioè la possibilità di registrare le lezioni e seguirle al di fuori dell'orario di servizio. Se non ricorrono tali condizioni i permessi on possono essere concessi.

Permessi per la preparazione agli esami - Art. 10, comma 10, secondo periodo C.I.R. 20.11.2009

I permessi per la preparazione degli esami non possono ovviamente essere concessi a coloro ai quali non sono stati autorizzati i permessi in genere (es. per i corsi on line di cui sopra).

I permessi per la preparazione degli esami, tesi finale, ecc. possono essere concessi solo prima degli esami finali (o della tesi) e non anche per le verifiche intermedie. Queste ultime infatti riguardano solo i diplomi di scuola secondaria.

La quantificazione delle ore (fino a un massimo di un terzo di quelle spettanti) va calcolata sull'intero ammontare cui hanno diritto le varie tipologie di aspiranti; tali ore si possono frazionare in non più di tre blocchi orari di uguale consistenza da fruire entro i quindici giorni antecedenti la data dell'esame, della tesi finale, ecc.

Si ritiene utile anticipare che nel prossimo Contratto integrativo regionale, di prossima emanazione, che regolerà la materia per il quadriennio 2012 – 2015, non sarà più prevista la possibilità di concedere i permessi per la preparazione degli esami, in armonia con la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro - n. 10344 del 22.4.2008.

Corsi di studio che danno titolo alla concessione dei permessi

La laurea triennale e la laurea specialistica (3+2) devono essere considerate un percorso unitario qualora la laurea specialistica sia coerente ed in continuità con quella triennale. Pertanto gli aspiranti che chiedono di fruire dei permessi per la laurea specialistica devono essere collocati in graduatoria tra coloro che chiedono il rinnovo a condizione che non vi sia stata interruzione tra il conseguimento della laurea triennale e l'iscrizione a quella specialistica.

I corsi post-lauream organizzati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie di BB.AA., ai fini delle concessione dei permessi, sono equiparati ai corsi post-lauream indetti dalle Università Statali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Roberto Spampinato